

ORIGINALE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Capitaneria di Porto sede di
Direzione Marittima
LIVORNO**

ORDINANZA N° 167 /2026

ORDINANZA N. 38

OGGETTO: Disposizioni per i fornitori locali di combustibili per uso marittimo e per le navi che scalano i porti e la rada di Livorno e Capraia e che utilizzano GNL o metodi di riduzione delle emissioni alternativi all'utilizzo dei combustibili previsti dalla normativa vigente

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

ED

IL CAPO DEL CIRCONDARIO E COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

VISTI gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge 23 maggio 1980, n. 313 recante "Adesione alla Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), con allegato;

VISTA la Legge 06.02.2006, n.57 recante "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26.08.1997";

VISTO l'Annesso VI alla Convenzione internazionale MARPOL, entrato in vigore il 19 maggio 2005, che detta norme finalizzate alla riduzione dei gas e delle polveri inquinanti provenienti dagli scarichi dei motori delle navi;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 "Testo Unico in materia ambientale" attraverso il quale - dall'articolo 292 all'articolo 296 - sono state recepite in ambito nazionale le direttive comunitarie sopra elencate;

VISTO il Decreto legislativo 09.11.2007 n.205 "Attuazione della Direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";

VISTA La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, il relativo Codice di addestramento del 1995, entrambi modificati dalla Convenzione di Manila del 2010 e successivi emendamenti (STCW 78/95);

VISTO il Decreto legislativo 16.07.2014 n.112 "Attuazione della Direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino";

VISTA la "Decisione di esecuzione" (UE) 2015/253 del 16.02.2015, relativa ai metodi e frequenze di campionamento di cui alla direttiva 1999/32/CE, come emendata;

VISTA la Direttiva (UE) 2016/802 in data 11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione);

VISTA la Circolare n. 01/2017 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto "Decreto Ministeriale 22 marzo 2017 – modifiche all'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte V del Codice dell'Ambiente - modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e contenuto delle relazioni annuali alla CE";

VISTO il Decreto Ministeriale (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) del 22.03.2017 recante "Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla Decisione di esecuzione 2015/253/UE";

VISTA la circolare del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto n. 132/2017/Rev.1 del 19.12.2019 "Uso dei sistemi di lavaggio dei gas di scarico – MARPOL 73/78 – Annesso VI – Istruzioni/linee guida sulla gestione dell'impianto" ed il relativo Annesso 1;

VISTA la disposizione MEPC.1/Circ. 883 in data 21.05.2019 "Guidance on indication of ongoing compliance in the case of the failure of a single monitoring instrument, and recommended actions to take if the exhaust gas cleaning system (EGCS) fails to meet the provisions of the 2015 EGCS guidelines (resolution MEPC.259(68))";

VISTA La Risoluzione MEPC 340(77) adottata il 26.11.2021 "Guidelines for exhaust gas cleaning systems";

VISTA la Risoluzione MEPC.361(79) adottata il 16.12.2022 "Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating Thereto (Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter), che modifica l'Annex VI della Convenzione Internazionale Marpol ed introduce a partire dal 01.05.2025 l'area di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo e particolato del Mar Mediterraneo;

VISTA l'ordinanza n. 6/2024 della Capitaneria di Porto di Livorno;

RITENUTO OPPORTUNO:

Aderire al Decreto Ministeriale (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) del 22.03.2017 per gli aspetti di interesse dell'Autorità di Sistema Portuale e dell'Autorità Marittima ed, in particolare, emanare specifiche prescrizioni per le navi che scalano i porti e le rade di competenza ed utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente, disciplinando la permanenza delle stesse all'ormeggio e/o all'ancora, al fine di assicurare il mantenimento di idonei standard di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino.

RENDE NOTO

Ferme restando le vigenti ordinanze emanate dalla locale Capitaneria di porto per la disciplina della navigazione marittima, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi nell'ambito dei porti di Livorno e Capraia e della rada antistante/adiacente, a decorrere dalla data odierna entra in vigore la presente ordinanza che introduce alcune ulteriori prescrizioni, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, per le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni alternativi all'utilizzo dei combustibili previsti dalla normativa vigente e che si trovano ormeggiate nei suddetti porti, ovvero all'ancora in rada.

ORDINA

Articolo 1 (ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza si applica:

- a) Ai fornitori locali di combustibile per uso marittimo;
- b) Alle navi che scalano i porti di Livorno e Capraia e la relativa rada e che utilizzano metodi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai combustibili previsti dalla vigente normativa di settore ed in particolare, alle navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a ciclo aperto (EGCS) e chiuso.

Articolo 2

(fornitori locali di combustibili per uso marittimo)

1. I fornitori locali di combustibile per uso marittimo devono comunicare all'Autorità di Sistema Portuale - MTS, entro la fine di febbraio di ciascun anno, le notifiche e/o le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente, afferenti criticità sul tenore di zolfo dei combustibili consegnati.
2. La comunicazione prevista dal presente articolo è obbligatoria anche qualora non siano emersi elementi significativi e dev'essere inviata ai seguenti indirizzi:

adsp@pec.portaltotirreno.it

sicnav.cplivorno@mit.gov.it

Articolo 3

(comunicazioni preliminari all'arrivo)

1. Il comandante o l'armatore delle navi che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai limiti del contenuto di zolfo nei combustibili previsti dalla vigente normativa di settore e che scalano i porti di Livorno e Capraia per la prima volta durante l'anno civile, devono trasmettere all'Autorità di Sistema portuale -MTS ed all'Autorità Marittima del Porto di Livorno, entro 24 ore dal primo accosto - e in ogni caso prima dell'arrivo, qualora il viaggio di avvicinamento al porto sia di durata

inferiore alle 24 ore - una descrizione del metodo alternativo di riduzione delle emissioni adottato dalla nave, in conformità a quanto indicato negli articoli 4, 5 e 6 della presente ordinanza.

2. L'obbligo indicato al primo comma del presente articolo vale anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che scalano i porti di Livorno e Capraia per la prima volta nell'anno civile, al fine di non generare trattamenti "più favorevoli".
3. La comunicazione prevista dal presente articolo (di cui si riporta, a titolo esemplificativo, un possibile format in allegato, non tassativo e modificabile) andrà inviata ai seguenti indirizzi:

adsp@pec.portaltotirreno.it

sicnav.cplivorno@mit.gov.it

e dev'essere ripetuta da qualsiasi nave in occasione del primo approdo presso i porti di Livorno e Capraia di ogni anno civile.

Articolo 4

(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)

1. Qualora il Comando della nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. scrubber) la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, deve indicare almeno i seguenti elementi descrittivi:
 - a) se l'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni sia stato approvato:
 - ai sensi del D.P.R. 407/1999 (per navi italiane),
 - ai sensi del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane),
 - ai sensi della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COSS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE), ovvero
 - dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo Riconosciuto delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera);
 - b) se l'equipaggiamento approvato/certificato ai sensi del punto precedente riguarda un sistema utilizzato a circuito chiuso ovvero a circuito aperto;
 - c) qualora il sistema di lavaggio sia utilizzato a circuito aperto, l'attestazione che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio
 - sia funzionante
 - venga utilizzato in continuo e nel rispetto dei requisiti indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.340(77) adottata il 26 novembre 2021;
 - d) l'impegno del Comando di bordo a comunicare tempestivamente alla Autorità di Sistema portuale - MTS ed all'Autorità Marittima del porto di Livorno, qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione afferente l'anno civile in corso
2. Alla prima comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, presentata da ogni nave nell'anno civile dev'essere allegata una copia integrale del certificato IAPP, comprensiva di supplemento.

Articolo 5

(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a ciclo aperto)

1. I comandanti delle navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto hanno l'obbligo di:
 - a) utilizzare un combustibile con tenore di zolfo non superiore al 3,50% in massa;
 - b) verificare che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
 - c) comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno (via radio sul canale 16 o via filo allo 0586826070) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio. La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail all'indirizzo sicnav.cplivorno@mit.gov.it e p.c. ad adsp@pec.portaltotirreno.it;
 - d) non eseguire/interrompere la discarica delle acque di lavaggio in caso di non funzionamento o malfunzionamento del sistema di monitoraggio e registrazione delle acque di lavaggio comunicandolo tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno (via radio sul canale 16 o via filo allo 0586826070). La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail all'indirizzo sicnav.cplivorno@mit.gov.it e p.c. ad adsp@pec.portaltotirreno.it;
 - e) non eseguire/interrompere la discarica delle acque di lavaggio qualora il valore del pH, degli

idrocarburi policiclici aromatici e della torbidità non risultino conformi a quelli indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.340(77) adottata il 26 novembre 2021;

- f) rendere disponibili, prima di lasciare i porti di Livorno e Capraia, qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima o dall'Autorità di Sistema portuale - MTS, i dati afferenti al monitoraggio e alla registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;
- g) Utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti c, d ed e del presente articolo;
- h) Utilizzare, nella rada dei porti di Livorno e Capraia e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante, o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti c), d) ed e) del presente articolo.

Articolo 6

(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a ciclo chiuso)

1. I Comandanti delle navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito chiuso hanno l'obbligo di:
 - a. utilizzare un combustibile con tenore di zolfo non superiore al 3,50% in massa;
 - b. verificare che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
 - c. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno (via radio sul canale 16 o via filo allo 0586826070) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio. La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e- mail all'indirizzo sicnav.cplivorno@mit.gov.it.
 - d. Utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante;
 - e. Utilizzare, nella rada dei porti di Livorno e Capraia e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante;
 - f. rendere disponibili, prima di lasciare i porti di Livorno e Capraia, qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti al monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio

durante la permanenza in porto/rada.

Articolo 7

(Rifiuti generati dall'impianto di lavaggio dei gas di scarico)

Qualora il sistema di trattamento dei gas di scarico produca residui, questi andranno trattati in accordo alla risoluzione MPEC.199(62), tenendo conto della loro natura e composizione.

I piani di gestione dei rifiuti delle navi devono contenere procedure specifiche sviluppate in accordo alla citata risoluzione

Articolo 8 **(navi alimentate a GNL)**

Qualora il Comandante della nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato sull'alimentazione con GNL (gas naturale liquefatto), la comunicazione indicata all'articolo 3, afferente la descrizione del metodo alternativo, da inviare a sicnav.cplivorno@mit.gov.it e p.c. ad adsp@pec.portaltotirreno.it dovrà indicare almeno i seguenti elementi:

1. quantitativo di gas naturale liquefatto a bordo stimati all'arrivo nel porto di Livorno (ovvero in rada);
2. capacità di contenimento massima di gas naturale liquefatto espresso in metri cubi;
3. capacità, in termini temporali, della nave di gestire il *"boil off"* dall'eventuale attivazione dei sistemi di sicurezza ESD (emergency shut down) senza che vi sia alcuna fuoriuscita in atmosfera di gas (holding time);
4. produrre copia del *"fire plan"*, del *"safety plan"*, dei diagrammi dei locali macchine della nave (gas hazardous area plan) ovvero documentazione equivalente da cui possano evincersi le predette aree;
5. informazioni sulla tipologia dei locali macchina della nave con riferimento alle previsioni di cui alla Regola 5.4.1.1. (Gas Safety machinery spaces) o alla Regola 5.4.1.2 (ESD – protected machinery spaces) del codice IGF;
6. attestazione afferente il numero dei marittimi imbarcati in possesso a) di *"addestramento avanzato"* per navi soggette al codice IGF, indicandone la qualifica a bordo e b) *"addestramento di base"* per navi soggette al codice IGF;
7. attestazione che tutto l'equipaggio ha eseguito la familiarizzazione con i sistemi, gli equipaggiamenti e le procedure di emergenza afferenti il codice IGF (ovvero membri dell'equipaggio, riferiti al totale, che hanno eseguito la familiarizzazione con i sistemi, gli equipaggiamenti e le procedure di emergenza afferenti il codice IGF).

I dati di cui al presente articolo dovranno essere inviati prima di ogni scalo nel porto di Livorno rispettando le tempistiche e le modalità indicate all'articolo 3

Articolo 9 **(prescrizioni di sicurezza per le navi alimentate a GNL che si trovano in porto e in rada)**

Per tutti i Comandanti delle navi rientranti nel campo di applicazione del precedente articolo 8:

1. Vigè il divieto di eseguire prove, verifiche, test di automazione sui motori alimentati a gas naturale liquefatto qualora ormeggiate in porto. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate dalla Capitaneria di Porto, sentito l'Organismo Riconosciuto della nave e previo eventuale assenso del terminalista.
2. Vigè l'obbligo, sia durante la propria permanenza all'ormeggio in porto sia in rada, di informare tempestivamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto (via radio sul canale 16 o via filo allo

0586/826070, con successiva comunicazione via e-mail all'indirizzo so.cplivorno@mit.gov.it) circa l'eventuale registrazione di interventi/attivazioni dei dispositivi automatici di arresto d'emergenza (emergency shut down) sulle linee del gas, comunicando il motivo dell'avvenuto arresto e le immediate azioni correttive adottate conformemente alle procedure di emergenza approvate dalla Compagnia.

3. Vigè l'obbligo, sia durante la propria permanenza all'ormeggio in porto sia in rada, di mantenere a prora ed a poppa uno o più cavi appennellati, di idoneo materiale e dimensionamento, con gassa terminale appennellata fuori bordo, pronti per l'eventuale rimorchio in caso di emergenza.

Articolo 10 (norme transitorie)

In considerazione della particolare conformazione orografica del porto di Livorno e tenuto conto del potenziale impatto ambientale sui bacini chiusi dovuto allo scarico delle acque di lavaggio del combustibile marino, l'Autorità di Sistema Portuale si riserva di effettuare un'analisi sulle acque e dei fondali, al fine di verificare l'eventuale impatto degli inquinanti scaricati in mare contenuti nelle acque di lavaggio degli impianti scrubber a ciclo aperto, allo scopo di valutare la necessità di vietare lo scarico degli impianti scrubber a ciclo aperto durante le manovre di ormeggio e disormeggio e durante la sosta a banchina.

Articolo 11 (disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore dalla data odierna.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare, le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
3. I trasgressori, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 296 del D. Lgs. 152/2006. I trasgressori saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili di ogni eventuale danno che dovesse discendere in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
CA (CP) Giovanni CANU

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIOVANNI CANU

In Data/On Date:
martedì 29 settembre 2026 17:25:43

Livorno lì, 29/09/2026



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE
Avv. Davide GARIGLIO

DAVIDE GARIGLIO
29.09.2026
17:12:47 CEST

Oggetto: Disposizioni per i fornitori locali di combustibili per uso marittimo e per le navi che scalano i porti e la rada di Livorno e Capraia e che utilizzano GNL o metodi di riduzione delle emissioni alternativi all'utilizzo dei combustibili previsti dalla normativa vigente

Visto Segretario Generale

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Generale:

Esprime parere: Favorevole

Note:

Data: 29/09/2026

Il Segretario Generale

Danieli Pierpaolo

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

PIERPAOLO DANIELI

29.09.2026 16:51:40 CEST

Alla Capitaneria di Porto di Livorno – Sezione Sicurezza
della Navigazione
sicnav.cplivorno@mit.gov.it

All'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale – Direzione Ambiente Sicurezza e Dragaggi
adsp@pec.portaltotirreno.it

Oggetto(Subject): M/N _____ Anno civile/Year _____ Comunicazione ai sensi dell'ordinanza n. 167/2026 della Capitaneria di Porto di Livorno – nr.38/2026 dell'ADSP MTS *Communication pursuant to ordinance n. 167/2026 issued by Maritime Authority – nr.38/2026 by Port Authority.*

Il sottoscritto (*The undersigned*) _____ Comandante/Armatore della M/N (*Master/Owner of the ship*) _____, n. IMO _____ con bandiera (*with flag*) _____ in arrivo presso il porto di (*arriving in the port of*) _____ il giorno (*on day*) _____, per la prima volta nell'anno solare (*for the first time in the calendar year*) comunica che l'unità utilizza sistemi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera (*communicate that the vessel uses alternative methods for reduction of emission into the atmosphere*). In particolare (*In particular*):

1. Sistema di lavaggio delle emissioni (<i>Exhaust Gas Cleaning System – EGCS</i>)	
Informazioni di cui all'Ord. n. 167/2026 CP Livorno- nr.38/2026 ADSP MTS (<i>Information required by Ord. N. n. 167/2026 CP Livorno- nr.38/2026 ADSP MTS</i>)	
Art. 4.1 (a)	L'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni è stato approvato: ☐ ai sensi del D.P.R. 407/1999 (per navi italiane), ☐ ai sensi del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane), ☐ ai sensi della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COSS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE), ovvero ☐ dall'Amministrazione di bandiera o da un O. R. delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera) <i>The equipment has been approved pursuant to</i> ☐ <i>D.P.R. 407/1999(for italian ships),</i> ☐ <i>D.P.R. 239/2017 (for italian ships),</i> ☐ <i>Directive 96/98/EC, Directive 2014/90/UE or COSS Committee (for ships flying the flag of an EU state)</i> ☐ <i>By the Flag Administration or by a Recognized Body delegated in accordance with Annex VI of the International Marpol Convention 73/78 (for ship of any flag)</i>
Art. 4.1.(b)	L'equipaggiamento approvato/certificato è relativo ad un sistema ☐ a circuito chiuso ovvero a ☐ circuito aperto <i>The approved/certified equipment is</i> ☐ <i>closed loop system or</i> ☐ <i>open loop system</i>
Art. 4.1.(c) e Art.6.1	Il Comandante/l'Armatore dichiara che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio ☐ è funzionante ☐ viene utilizzato in continuo ☐ (per sistemi a ciclo aperto) viene utilizzato nel rispetto dei requisiti indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.340(77) adottata il 26 novembre 2021 <i>The Master/Owner declare that the monitoring and recording system of washing waters</i> ☐ <i>Is functioning</i> ☐ <i>Is used continuously</i> ☐ <i>(for open loop system only) Is used in compliance with the requirements indicated in chapter 10</i>

	<i>of re. MEPC 340(77) adopted on November 26, 2021</i>
Art. 4.1.(d)	☐ Il comandante/l'Armatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Autorità di Sistema portuale - MTS ed all'Autorità Marittima del porto di Livorno, qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione afferente l'anno civile in corso. ☐ <i>The master/owner undertakes to promptly communicate to the Port System Authority - MTS and the Maritime Authority of the port of Livorno, any variation compared to what is indicated in the first communication relating to the current calendar year</i>

Si allega (*Attached*)

- Certificato IAPP con relativo supplemento (*IAPP Certificate with supplement*)
- Altro (*Other*)

2. Sistema di alimentazione a GNL (<i>LNG Fueling system</i>)	
Informazioni di cui all'Ord. n. 167/2026 CP Livorno- nr.38/2026 ADSP MTS (<i>Information required by Ord. N. n. 167/2026 CP Livorno- nr.38/2026 ADSP MTS</i>)	
Art. 8.1	Quantitativo di gas naturale liquefatto a bordo stimati all'arrivo nel porto di Livorno (ovvero in rada) _____ mc <i>Estimated quantity of liquefied natural gas on board upon arrival at the Port of Livorno (or at anchorage) _____ mc</i>
Art. 8.2	capacità di contenimento massima di gas naturale liquefatto _____ mc; maximum liquefied natural gas containment capacity _____ mc
Art. 8.3	Capacità, in termini temporale, della nave di gestire il "<i>boil off</i>" dall'eventuale attivazione dei sistemi di sicurezza ESD (emergency shut down) senza che vi sia alcuna fuoriuscita in atmosfera di gas (holding time) _____ minuti <i>The vessel's time-based capability to manage boil-off following the possible activation of the ESD (Emergency Shut Down) safety systems, without any release of gas into the atmosphere (holding time) _____ minutes</i>

Si allega / *Attached*

- Documentazione di cui all'art. 8.4
- Documentazione di cui all'art.8.5
- Attestazione di cui all'art. 8.6
- Attestazione di cui all'art. 6.7

Data _____

Timbro e firma
